

Sezione

Assicurazione Sperimentale Index based Prati Pascolo

Allegato 1

DEFINIZIONI - NORME GENERALI E SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INDEX BASED

DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato.

<ul style="list-style-type: none"> • ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO • ANTERISCHIO • APPEZZAMENTO • AREA CLIMATICA OMOGENEA • ASSICURATO • ASSICURAZIONE • AZIENDA AGRICOLA • CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 	<p>L'alterazione, degli indici meteorologici di piovosità e temperatura medi per l'Area climatica omogenea considerata, cumulati nel periodo di coltivazione o in parte di esso (diversi fasi fenologiche o sfalci), che causa effetti negativi sul Risultato della produzione/Resa assicurata.</p> <p>Il danno provocato al Prodotto da avversità in garanzia prima della decorrenza del rischio.</p> <p>Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, destinati a prato o prato pascolo.</p> <p>Area geo morfologica e climatica, appartenente al medesimo livello altimetrico, nella quale le condizioni e rese produttive prative, sono omogenee, come definite nell'art 19 delle Condizioni speciali di Assicurazione</p> <p>Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.</p> <p>Il contratto di assicurazione.</p> <p>Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il documento attestante l'adesione alla Polizza Collettiva che contiene, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
--	---

SI Insurance (Europe), SA
A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 - BOLZANO

<ul style="list-style-type: none"> • CONTRAENTE • CONVALIDA • DANNO • ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL TERRITORIO • FASCIA ALTIMETRICA • INDENNIZZO • INDICI METEOROLOGICI • INTERMEDIARIO 	<ul style="list-style-type: none"> • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del barcode del P.A.I., del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno, della franchigia, della presenza di polizze integrative non agevolate; • l'indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.); <p>tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo al P.G.R.A. del 2019.</p> <p>.</p> <p>Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione. E' riconosciuta al contraente la funzione di rappresentanza dei diritti degli assicurati (procura), per la natura stessa derivante dal contratto assicurativo Index Based.</p> <p>Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.</p> <p>La perdita del Risultato del produzione/Resa assicurata determinata attraverso la correlazione tra il valore dell'Indice meteorologico e il danno in percentuale.</p> <p>La Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN) e il Centro di Sperimentazione di Laimburg (BZ), Centri di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale e/o da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di dati meteorologici e relativi all'Area Climatica Omogenea. Svolgono un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico a beneficio di tutte le realtà produttive trentine e sudtirolesi. Per la loro funzione e posizione istituzionale sono dalle parti ritenute enti di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.</p> <p>Area prativa alpina intercorrente tra due livelli altimetrici espressi il Metri sul Livello del Mare (m s.l.m.) ove le condizioni produttive, sono costanti.</p> <p>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, Tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato.</p> <p>L'indice che consente di identificare l'Andamento climatico avverso, registrato sulla base di un parametro definito, come sommatoria di precipitazioni cumulate e/o temperature medie, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, in una specifica Area climatica omogenea.</p> <p>Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.</p>
---	--

SI Insurance (Europe), SA
A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 - BOLZANO

<ul style="list-style-type: none"> • MANIFESTAZIONE DI INTERESSE • NOTIFICA • P.A.I. • PARTITA • PGRA • POLIZZA COLLETTIVA • PRATO • PRATO PASCOLO • PREMIO • PREZZO • PRODOTTO • RISULTATO DELLA PRODUZIONE – RESA ASSICURATA 	<p>La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..</p> <p>La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del P.A.I. e riferita ad un P.A.I. identificato da barcode.</p> <p>Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015, relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione e costituisce la prova dell'esistenza del bene assicurato e della sua consistenza.</p> <p>E' il risultato della produzione/Resa assicurata, di ciascun Appezzamento. Per i Prati e Prati/pascolo, si intendono l'intera produzione aziendale di fieno nell'anno (più sfalci e /o quantità di fieno a disposizione del bestiame pascolante) appartenente alla medesima Fascia altimetrica.</p> <p>Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi in materia.</p> <p>Il documento negoziale nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Assicurati.</p> <p>Appezzamento che produce fieno polifita, in più sfalci nel corso dell'anno.</p> <p>Appezzamento che produce essenze erbacee permanenti, di cui la/e prima/e produzione/i dell'anno vengono sfalciate come foraggio da essiccare (fieno) e il rimanente oggetto di alimentazione diretta del bestiame ruminante al pascolo.</p> <p>La somma dovuta dal Contraente alla Società per ciascun Assicurato.</p> <p>Il prezzo come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08.</p> <p>Prato o Prato Pascolo come definiti nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale e codificati nel Decreto Prezzi.</p> <p>Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli Appezzamenti, ubicati in un medesimo comune, moltiplicata per il Prezzo, ai sensi dell'art. 5 – ter del D.Lgs. 102/04, e successive modifiche. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie prativa adeguatamente curata e coltivata, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella</p>
--	---

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 - BOLZANO

<ul style="list-style-type: none"> • RESE D'AREA CLIMATICA • SINISTRO • SOCIETA' • SCOPERTO • SOGLIA 	<p>effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione.</p> <p>Tali rese dovranno essere contenute entro le rese d'Area climatica omogenea,</p> <p>Resa media dei Prati per Area climatica omogenea/Fascia altimetrica stimata sulla base di risultati di studi scientifici (Kasal et al. 2004, Peratoner et al. 2010, Scotton et al. 2012, Peratoner et al. 2015) condotti da Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio con le medesime modalità, con le quali è stato determinato il Risultato della produzione ⁽¹⁾.</p> <p>Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la garanzia assicurativa, Per fatto dannoso si intende l'Andamento climatico avverso, accertato, sulla base dell'Indice meteorologico, per Area climatica omogenea, dagli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio.</p> <p>L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.</p> <p>Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.</p> <p>E' la perdita di Resa assicurata, causata dal Sinistro, superiore al 30%, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale percentuale di perdita è indicata nel Piano di Gestione dei Rischi 2019.</p>
--	---

(1)Bibliografia:

- Kasal, A.; Zelli, E.; Cassar, A.; Mair, V.; Dallagiacom, E. (2004): Futterertrag auf Naturwiesen in Südtirol. In: *Laimburg Journal* 1 (1), 86–94.
- Peratoner, G.; Kasal, A.; Plitzner, C. (2010): Stima del bilancio foraggero per l'Alto Adige. In: S. Bovolenta (Hg.): *Zootecnica e montagna: Quali strategie per il futuro?* Trento: Nuove Arti Grafiche (Quaderni SoZooAlp, 6), pp. 111–122.
- Scotton, M.; Pecile, A.; Franchi, R. (2012): I tipi di prato permanente in Trentino. Tipologia agroecologica della praticoltura con finalità zootecniche, paesaggistiche e ambientali. San Michele all'Adige: Fondazione Edmund Mach.
- Peratoner G., Figl U., Florian C., Senoner J.L., De Ros G., Zenleser N., Steger P., Großrubatscher R. and Tschurtschenthaler G. (2015) Studio dei costi di produzione del foraggio nella Provincia di Bolzano. Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, Pfatten,

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ..

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – Delimitazioni e specificazioni della garanzia - Obblighi dell'Assicurato

La presente assicurazione è stipulata ai sensi del DM 642 del 21/01/2019 - PGR 2019 – Allegato 5 sulle Polizze Sperimentali indicizzate Index based e a quanto indicato all'art.37 comma 1 b) del Regolamento U.E. 1305/2013 e s.m.i..

In relazione a predetto Decreto:

- l'entità dei Danni, sono determinate in relazione ed applicazione alle disposizioni in esso previste;
- il metodo di calcolo del danno previsto, consente di determinare le perdite effettive delle Rese Assicurate;
- il Contraente, anche in rappresentanza degli Assicurati e la Società concordano sulla conformità del metodo di calcolo del Danno;
- le rese assicurate, con riferimento all'Area Climatica omogenea, sono determinate in relazione ed applicazione delle disposizioni previste nel citato Decreto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per Prodotto e Comune calcolata come da definizione Risultato della produzione-Rese assicurata. Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, relativa al Prodotto in garanzia con la medesima Società.

Art. 3 – Pagamento del Premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

La data di notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità previste al punto 17) della Polizza Collettiva.

Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Contraente e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sampo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Art. 6 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato il mancato Risultato della produzione /Resa assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile nelle partite assicurate, causato dall'Andamento climatico avverso. La mancata o diminuita Resa è misurata utilizzando la relazione tra l'Indice meteorologico e percentuale di Danno correlato (art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e D.M. 28405 del 06/11/2017 – P.G.R.A. 2019).

La garanzia riguarda il Prodotto relativo al ciclo produttivo annuale ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico.

L'Andamento climatico avverso è accertato, verificati i parametri meteorologici nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Andamento climatico avverso e il Danno, per Area climatica omogenea, nonché che il Danno abbia superato la Soglia del 30% del Risultato della produzione/Resa assicurata.

Art. 7 – Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) **danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;**
- c) **innalzamento della falda non dovuto ad avversità in garanzia;**
- d) **incendio;**
- e) **danni provocati da qualsiasi altra avversità non coperta da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Andamento climatico avverso assicurato;**
- f) **danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;**
- g) **danni conseguenti a fitopatie;**
- h) **danni verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- i) **coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- j) **danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.**

Art. 8 – Soglia

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita del Risultato della produzione/Resa assicurata, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune, causata dalle Andamento climatico avverso, risulta superiore al 30% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e smi art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393).

Art. 9 – Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. **L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite assicurate.**

Art. 10 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti da Andamento climatico avverso.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Qualora l'Andamento climatico avverso si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma sarà accertato il Danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto Danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 11 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la produzione assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempre ch  la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito dall'Andamento climatico avverso, Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne dar  comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 12 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

L'Andamento climatico avverso, per Area climatica omogenea, misurato attraverso gli Indici meteorologici, come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Polizza, viene rilevato dagli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società.

L'entit  di tale perdita viene stabilita attraverso gli Indici meteorologici, come regolato nel successivo art.14 *Norme per la quantificazione del danno.*

Art. 13 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie su campioni rappresentativi dell'area climatica omogenea, interessata dal sinistro, devono incontrarsi in epoca prossima al raccolto (in pi  fasi sfalci) del prodotto assicurato (anche parziale), per:

- accertare, se esistano cause diverse dagli eventi in garanzia che abbiano causato danni alle produzioni assicurate e provvedere alla loro quantificazione;
- solo su richiesta di una delle parti, Società e/o Contraente, verificare, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinariet , la corretta attribuzione e correlazione tra la percentuale di Danno e l'Indice meteorologico di cui alla tabella dell'art. 19 - *Danni d'area climatica omogenea per andamento climatico avverso* - delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo in merito a quanto sopra definito e/o al calcolo degli indennizzi di cui ai successivi Artt. 14 - *Norme per la quantificazione del danno* 15 - *Calcolo e pagamento dell'indennizzo* -. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se i periti non concordano sulla nomina del terzo perito, la stessa, anche su istanza di una sola delle parti,   demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro   accaduto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a met .

Art. 14 – Norme per la quantificazione del danno

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n  2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc.  30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 - BOLZANO

La quantificazione del Danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area climatica omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- a) il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di assicurazione;
- b) al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito dell'Andamento climatico avverso, determinate, sul Prodotto prossimo alla raccolta, attraverso l'individuazione dei coefficienti di danno previsti nella tabella di cui all'art. 19 - *Danni d'area climatica omogenea per andamento climatico avverso* - delle Condizioni Speciali;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Andamento climatico avverso come detto all' art. 10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza* e quelle previste al seguente art. 20 - *Scoperto*.

Come previsto all'art.13 – *Mandato dei periti* – per quanto riguarda il precedente punto b), il coefficiente di Danno da applicare, su richiesta di una delle parti, Contraente e Società, può essere, per Area Climatica Omogenea, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinarietà, rideterminato attraverso perizia.

Art. 15 – Calcolo e pagamento dell'indennizzo

Per ogni sinistro verrà emessa un'elaborazione degli indennizzi per singola partita, di ogni certificato dell'Area Climatica omogenea interessata da sinistro. Tale elaborazione sarà eseguita in ottemperanza alle norme previste all'art. 14 - *Norme per la quantificazione del danno* - .

A fine anno, anche ai fini del rispetto a quanto è previsto all'art. 8 – *Soglia* - verrà prodotto un elaborato finale, per il calcolo definitivo dell'Indennizzo per ogni Certificato di assicurazione interessato da Sinistro.

Entrambi gli elaborati dovranno essere concordati e sottoscritti tra i periti della Società e del Contraente.

Gli elaborati degli indennizzi sottoscritti sono vincolanti per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche*.

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 16 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 17 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

CONDIZIONI SPECIALI

PRATI PASCOLO

Art. 18 – Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato negli artt. 2 – *Delimitazioni della garanzia* e 6 - *Oggetto della garanzia*, e nella Definizione- *Resa assicurata-risultato della produzione* il valore del ‘risultato della produzione risarcibile’ come indicato all’Art. 14 – *Norme per la quantificazione del danno* – la Resa assicurata, in quintali per ettaro, non potrà superare le rese medie ordinarie di foraggio affienato come sotto riportate:

RESE MEDIE ORDINARIE DI FORAGGIO AFFIENATO q di ss / ha / anno (ss al 10%UR)

	Fasce altimetriche m slm			
	Fondo Valle (500 - 800)	Bassa Montagna (800- 1100)	Media montagna (1100 -1400)	Montagna (> 1400)
Destinazione	Prato Polifita L99			
Q.li/ha ss	90 q.li	80 q.li	60 q.li	50 q.li
Per un valore convenzionale di €	1.100 €	1.000 €	800 €	600 €

Il valore assicurato, è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PAI, relativo al Certificato di assicurazione sottoscritto Prati Pascolo, moltiplicata il valore convenzionale in €, come tabella da sopra indicata (o inferiore se così ottenibile nell’anno). La superficie in ettari, l’effettiva presenza della coltura assicurata sono attestati e confermati nel PAI di cui al Fascicolo Aziendale.

Art. 19 - Danni d’Area climatica omogenea per Andamento climatico avverso

Are Climatiche Omogenee

Gli Indici Meteorologici sono determinati per Area Climatica Omogenea e sono validi per tutte le produzioni in essa comprese.

L’indice meteorologico per ogni Area Climatica Omogenea, è rilevato dalla stazione meteo rappresentativa dell’Area medesima. Le Aree Climatiche Omogenee e le stazioni meteorologiche relative, sono riportate nell’Appendice 1 ‘Aree Climatiche Omogenee’.

Indice meteorologico

Determinazione dell’Indice meteorologico avviene nel periodo che inizia dalla data d’inizio della stagione vegetativa, indicata nella tabella sottostante, fino al **31 di agosto** (periodo di copertura).

Calcolato per un periodo (finestra temporale) di **42 giorni** all’interno del periodo di copertura.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Indice climatico = $(100 \times (SPBlp - SPBi) / SPBlp) + NT$

laddove

SPBlp = somma di precipitazione media storica per la stessa finestra (max. 180 mm);

SPBi = somma di precipitazione nell'anno in corso nella finestra di 42 gg;

NT= numero di giorni con temperatura massima giornaliera maggiore od uguale per altimetria come segue:

Altitudine m slm	Temperature \geq	Inizio stagione vegetativa
300 - 499	34°	20-mar
500 - 699	32°	25-mar
700 - 899	31°	01-apr
900 - 1099	29°	10-apr
1100 - 1299	26°	15-apr
1300 - 1500	23°	01-mag

per la stessa finestra.

L'Indice meteorologico determina la percentuale di Danno da applicare al Valore assicurato.

Valore indice	danno %
77	31
78	34
79	37
80	40
81	43
82	46
83	49
84	52
85	55
86	58
87	61
88	64
89	67
90	70
91	73
92	76
93	79
94	82
95	85
96	88
97	91
98	94
99	97
100 e > 100	100

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Se nel corso dell'anno la medesima produzione fosse interessata da più indici, come sopra definito, l'indice che verrà utilizzato, per il calcolo dell'indennizzo, sarà quello che sviluppa l'importo più elevato, anche in considerazione dell'applicazione dello Scoperto, di seguito normato.

Art. 20 – Scoperto

A compensazione di residui di produzioni all'infuori del periodo di copertura per danni risarcibili a termini del presente contratto verrà applicato uno scoperto al danno come segue:

- **Produzioni fino a 1100 m. slm: scoperto del 20%; se il periodo di 42 giorni comprende prevalentemente i giorni dopo il 15 di luglio lo scoperto diviene del 40%;**
- **Produzioni superiori ai 1100 m. slm: scoperto 20%.**

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

APPENDICE 1
AREE CLIMATICHE OMOGENEE E STAZIONI METEOROLOGICHE DI RIFERIMENTO

N° Stazione del Servizio meteorologico della Provincia di Bolzano	Stazione meteo di riferimento	AREA CLIMATICA OMOGENEA Comuni di riferimento
47400MS	Antholz Obertal	Rasen-Antholz
86900MS	Auer	Auer
		Montan
		Neumarkt
		Tramin a.d. Weinstr.
83200MS	Bozen	Andrian
		Bozen
		Karneid
		Terlan
		Nals
		Eppan a.d. Weinstr.
85700MS	Branzoll	Branzoll
		Leifers
		Pfatten
39100MS	Brixen Vahrn	Brixen
		Feldthurns
		Lüsen
		Natz-Schabs
		Rodeneck
		Vahrn
		Villnöss
		Franzensfeste
59700MS	Bruneck	Bruneck
		Gais
		Percha
		St.Lorenzen
85120MS	Deutschnofen	Aldein
		Altrei
		Deutschnofen
		Truden im Naturpark
82910MS	Jenesien	Vöran
		Hafling
		Jenesien
		Mölten
		Ritten

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 - BOLZANO

74900MS	Kollmann-Barbian	Barbian
		Klausen
		Lajen
		Villanders
		Waidbruck
86600MS	Laimburg	Kaltern a.d. Weinstr.
02500MS	Marienberg	Glurns
		Prad am Stilfser Joch
		Schluderns
		Mals
23200MS	Meran	Burgstall
		Gargazon
		Tisens
		Algund
		Kuens
		Lana
		Marling
		Meran
		Riffian
		Schenna
		Tirol
		Tscherms
		Naturns
		Partschins
		Plaus
56900MS	Mühlen in Taufers	Sand in Taufers
56500MS	Mühlwald	Mühlwald
65350MS	Obervintl	Kiens
		Vintl
20500MS	Pfelders	Moos in Passeier
50500MS	Prettau	Ahrntal
		Prettau
34500MS	Ridnaun	Ratschings
88820MS	Salurn	Kurtatsch a.d.Weinstr.
		Kurtinig a.d. Weinstr.
		Margreid a.d. Weinstr.
		Salurn
80300MS+82200MS	Sarnthein und Pens	Sarntal
09700MS	Schlanders	Kastelbell-Tschars
		Laas
		Latsch
		Schlanders

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 - BOLZANO

44500MS	St. Magdalena Gsies	Gsies
22210MS	St. Martin in Passeier	St. Leonhard in Pass.
		St. Martin in Passeier
62600MS	St. Martin in Thurn	Abtei
		Enneberg
		St. Martin in Thurn
		Wengen
02200MS	St. Valentin	Graun im Vinschgau
42700MS	St. Veit in Prags	Prags
25900MS	St. Walburg	Laurein
		Proveis
		St. Pankraz
		U.L. Frau i.W.-St. Felix
		Ulten
37100MS	Sterzing	Pfitsch
		Brenner
		Freienfeld
		Sterzing
03100MS	Taufers i.M.	Stilfs
		Taufers im Münstertal
65600MS	Terenten	Pfalzen
		Terenten
41000MS	Toblach	Innichen
		Niederdorf
		Sexten
		Toblach
68600MS	Vals	Mühlbach
15800MS	Vernagt	Schnals
75600MS	Völs	Kastelruth
		Tiers
		Völs am Schlern
24400MS	Weissbrunn	Martell
43200MS	Welsberg	Olang
		Welsberg-Taisten
78305MS	Welschnofen	Welschnofen
73500MS	Wolkenstein	Corvara
		St. Christina in Gröden
		St. Ulrich
		Wolkenstein in Gröden

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Allegato 2**PROCURA**

Tra le parti si prende atto che per gli effetti e le specifiche norme che regolano l'assicurazione Index based, gli assicurati hanno rilasciato la Contraente Consorzio di Difesa di Bolzano ampia procura a rappresentare i loro interessi in caso di sinistro che abbia interessato le loro produzioni assicurate il cui testo è riportato qui di seguito.

PROCURA AL CONDIFESA

Premesso che

- *Il sottoscritto socio del Condifesa di.....ha sottoscritto il certificato relativo alla Polizza Collettiva per quanto riguarda il Settore/ Sezione Assicurazione Sperimentale Index based Prati Pascolo;*
- *La normativa comunitaria e nazionale prevede che i danni, determinati attraverso l'utilizzo di indici meteorologici, siano riferiti ad una medesima Area Climatica Omogenea e siano validi ed efficaci per la liquidazione dei danni relative a tutte le produzioni assicurate, appartenenti ad una medesima Area Climatica Omogenea, senza distinzione alcuna;*
- *Il Consorzio di Difesa della provincia di di cui l'assicurato è socio e ha, conformemente alle delibere assembleari e atti conseguenti, accettato, la funzione dello stesso a contrarre a suo favore la polizza collettiva in argomento;*

conferisce, per la corretta gestione del contratto assicurativo in argomento, al Condifesa

PROCURA

a rappresentare e tutelare i propri interessi, derivanti dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione in applicazione a detta Polizza Collettiva, come quelli di tutti gli altri assicurati, appartenenti alla medesima dell'Area Climatica Omogenea.

Resta inteso che l'eventuale indennizzo, derivante dagli effetti contrattuali, sarà di esclusiva e completa competenza del socio assicurato.

li.....

IL SOCIO ASSICURATO**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n 1.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

Allegato 3

TARIFFE

Per tutte le produzioni prative Prato e Prato pascolo tasso 4,50%.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.